



# COMUNE DI BARESSA

## PROVINCIA DI ORISTANO

Via Is Tellaias 6 - Baresa - e-mail municipale@comune.baresa.or.it

*Ufficio Polizia Locale*

**ORDINANZA n. 9 del 28 agosto 2017**

**Prot. \_\_\_\_\_**

### **IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che nei giorni 3-4 Settembre 2017 si svolgeranno nella Piazza Nuovo Municipio i festeggiamenti civili in onore di santa Rosalia con l'effettuazione di una serie di spettacoli;

**CONSIDERATO** che per tale evento si prevede la presenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente dai Comuni della zona;

**RILEVATO** che si è manifestato con chiarezza il rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;

**RITENUTO** opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento della suddetta manifestazione in programma per i giorni 3/4 settembre 2017, di vietare la vendita per asporto da parte di tutti i pubblici esercizi e operatori commerciali di Baresa siti nell'area interessata dalla manifestazione e l'introduzione ed il consumo all'interno dell'area di Piazza Nuovo Municipio di bevande in contenitori di vetro o materiali simili e in lattine di alluminio dalle ore 16,00 del giorno 03 settembre 2017 alle ore 02.00 del giorno 5 settembre 2017;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, che fa espresso divieto di gettare o lasciar cadere al suolo carta, liquidi, polveri od altri oggetti e di tenere comportamenti o di compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone o disturbo o molestia alla quiete pubblica;

**VISTI** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare l'articolo 1 - ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;

**VISTO** l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D. Lgs, 18 agosto 2000, n° 267 come sostituito dall'art. 6 del D.L. 92/2008;

**VISTO** il D.M. 5 agosto 2008;

**VISTA** la L. n. 241/1990;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Baresa;

**VISTO** l'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

**- E' FATTO DIVIETO ai pubblici esercizi ed agli operatori commerciali siti all'interno dell'area interessata dalla manifestazione di vendere per asporto bevande contenute in contenitori di vetro e a tutti, indistintamente, di introdurre, vendere, consumare e/o abbandonare all'interno dell'area Piazza Nuovo Municipio e dell'area immediatamente adiacente delimitata dalle strade Comunali limitrofe, bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale e in lattine in alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica, dalle ore 16.00 del giorno 03.09.2017 e fino alle ore 02.00 del giorno 05.09.2017;**

La presente ordinanza avrà effetto dalla data di sottoscrizione.

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché mediante inserimento nel sito Internet del Comune di Baressa nonché affissione negli spazi previsti per gli annunci al pubblico ed in tutte le transenne poste nei punti di chiusura al traffico della zona interessata allo svolgimento della manifestazione e mediante notifica a tutti i titolari di pubblico esercizio di Baressa;

Copia della presente sarà altresì trasmessa, per i controlli di competenza, all'Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Oristano, al Comando Stazione Carabinieri di Gonnosnò e al Comando Polizia Locale Baressa;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto della Provincia di ORISTANO, entro 30 giorni dall'adozione della presente ordinanza, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dall'adozione della presente ordinanza, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.



IL SINDACO  
Avv. Piergiorgio Corona

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Piergiorgio Corona", written over the printed name.